

proposta di legge n. 110

a iniziativa del Consigliere Malaigia

presentata in data 24 gennaio 2017

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA CREATIVITA' MARCHIGIANA.
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 27
"TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO"

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende dare un forte segnale di vicinanza delle istituzioni regionali e del settore pubblico a quanto di più oggi è divenuto come un fattore discriminante per riuscire a stare al passo con i tempi ed essere competitivi: le idee e la creatività.

Le Marche ne sono un fulgido esempio, lo sono da secoli; i marchigiani si sono distinti nei settori più svariati: nell'arte, nella cultura, nella medicina, nell'agricoltura, nell'artigianato, nell'economia, nella musica, nel design.

Oggi l'economia locale per stare al passo con la globalizzazione sta sviluppando delle strategie difensive basate proprio sulle caratteristiche intrinseche degli italiani e dei marchigiani in particolare. Doti creative, talenti personali, genio e capacità di mettere a frutto le proprie idee hanno connotato i marchigiani nei secoli e, in questi ultimi decenni nel settore della micro e piccola e media impresa.

Chi afferma che "la creatività è la leva per lo sviluppo del territorio" lo dice scientemente tanto da asserire giustamente che "la trasformazione in atto è invece basata sul ruolo cruciale dell'intelligenza umana, della conoscenza e pertanto della creatività".

Questa proposta non intende tutelare solo i cosiddetti "professionisti creativi" e le loro aziende ma anche semplici cittadini che, pur avendo idee a volte geniali, desistono dal proporle o portarle avanti per evidenti ostacoli burocratici o economici. Anche da qui si vede come poca forza abbia l'istituzione pubblica nell'instaurare un contatto diretto e snello con i marchigiani stessi.

Nuove idee, nuovi metodi, nuove tecniche, nuovi protocolli terapeutici, nuovi sistemi di management, oltre che il loro sviluppo, sono ostacolati dalla burocrazia, a volte per invidie, perdite di potere, negligenze o scarsità di azione nell'alimentare realmente la "produzione di innovazione, di ricchezza e di sviluppo".

Se la creatività muove l'economia e permette lo sviluppo dei territori ecco che anche l'occupazione, ovviamente, ne risente in positivo; se in Italia gli occupati nelle professioni a contenuto creativo, secondo l'Istat, rappresentano oltre il 35% del totale dei lavoratori, si pensi all'indotto relativo allo sviluppo delle idee e dei progetti creativi.

"L'economia della creatività", è uno dei motivi, fondanti, che muove la presentazione della presente proposta di legge.

L'articolo 1 modifica le finalità della legge regionale 27/2009, inserendo il valore della creatività marchigiana come eccellenza, riconoscendo il "genius loci", quindi il capitale umano da difendere e valorizzare, poiché portatore di idee e progetti innovativi ed originali.

L'articolo 2 inserisce un nuovo articolo alla l.r. 27/2009, definendo chiaramente la figura del creativo e normandone la fattispecie e definendo i criteri da applicarsi nei casi di vendita od esposizione nei mercati previsti dalla medesima legge regionale del 2009.

L'articolo 3 stabilisce l'invarianza finanziaria della presente proposta di legge.

Art. 1

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 27/2009)

1. Dopo la lettera o) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio) sono aggiunte le seguenti:

- “o bis) la tutela e la valorizzazione della creatività marchigiana come eccellenza che contraddistingue la Regione Marche nel Mondo, quindi il capitale umano da difendere e valorizzare tramite parole chiave come “mestieri”, “arti” e “territori”;
- o ter) l'individuazione di strumenti di sostegno e incoraggiamento finalizzati all'ingresso e al rafforzamento della creatività marchigiana emergente.”.

Art. 2

(Riconoscimento della figura del creativo)

1. Dopo l'articolo 43 della l.r. 27/2009 è inserito il seguente:

“Art. 43 bis (Creativi)

1. Ai fini della presente legge sono creativi i soggetti che vendono, propongono od espongono in modo saltuario ed occasionale prodotti di propria invenzione, senza l'autorizzazione di cui agli articoli 41 e 42 purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

2. I creativi di cui al comma 1 devono essere in possesso di un tesserino rilasciato dal Comune di residenza o dal Comune capoluogo di regione per residenti in altre regioni. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo e le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 8.

3. Il tesserino identificativo è rilasciato per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività il creativo deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

4. Il tesserino non è cedibile o trasferibile e deve essere esposto durante il mercatino in modo ben visibile e leggibile sia al pubblico sia agli organi preposti al controllo. Valgono al contempo le altre norme indicate al comma 4 dell'articolo 43.

5. I creativi autorizzati di cui al comma 2, possono partecipare ad un numero illimitato di manifestazioni l'anno. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco dei creativi che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo alla Regione.

6. Per l'applicazione delle sanzioni relative alla mancanza di tesserino o della vidimazione

relativa al mercatino in corso si applicano le norme di cui al comma 6 dell'articolo 43.”.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.